



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione tredicesima

Il Giudice dott. Pierdomenico Santolini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

[redacted] (p.i. [redacted] in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la
rappresenta e difende nel presente giudizio;

opponente

CONTRO

[redacted] in
persona del loro procuratore generale dottor [redacted]
elettivamente domiciliate in [redacted] presso lo studio
dell'avvocato [redacted] che le rappresenta e difende nel presente giudizio;

CF [redacted]

opposte

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;

CONCLUSIONI: come da verbale del 5/5/06;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato alla opposte la [REDACTED] proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 26456/05 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano e notificatole in data 18/10/2005, con il quale le era stato richiesto il pagamento della somma di € [REDACTED] relativa a canoni di locazione maturati sino al 5/9/04 in relazione all'immobile sito in [REDACTED] già condotto in locazione dall'opponente e di proprietà delle opposte.

Rilevava in primo luogo l'opponente che la somma richiestale non era dovuta in quanto sin dal 5/7/2004, a seguito di specifici accordi intercorsi con le locatrici, aveva provveduto a restituire a queste ultime le chiavi dell'immobile ed esse le avevano ricevute senza sollevare alcuna riserva.

In secondo luogo la [REDACTED] eccepiva che comunque non era possibile comprendere come fosse stata conteggiata la somma ingiunta in pagamento, credito che mancava pertanto del richiesto requisito della liquidità.

L'opponente, quindi, concludeva con la richiesta che il Tribunale, svolta l'apposita istruttoria, revocasse il decreto ingiuntivo opposto.

Si costituivano in giudizio le opposte eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione e ciò in quanto, versandosi in materia di locazioni, l'opposizione stessa avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso ex artt. 414 - 447 bis cpc nel termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 18/10/2005, e comunque, avendo l'opponente utilizzato lo strumento della citazione, avrebbe dovuto perlomeno iscrivere la causa a ruolo entro 40 giorni



dalla notificazione medesima, cosa che invece era avvenuta in data 5/12/2005, con conseguente decadenza per il ritardo.

In secondo luogo, le opposte contestavano nel merito le affermazioni della [redacted] ribadendo che spettavano loro i canoni di locazioni maturati sino al 5/9/04 e non solamente sino al luglio dello stesso anno, come preteso da controparte.

Il giudice, preso atto della natura delle questioni sollevate, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni.

Le stesse provvedevano a tale incumbente all'udienza del 5/5/06 e quindi decorsi i termini per lo scambio delle conclusionali e delle repliche la causa veniva assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla [redacted] sollevata dalle opposte, risulta fondata.

La giurisprudenza (ved. ad es. Cass. 1/6/2000 n.7263), infatti, in base a considerazioni analoghe a quelle svolte in materia di controversie di lavoro, ha affermato che l'opposizione ad un decreto ingiuntivo relativo ad un rapporto di locazione di immobile urbano deve essere introdotta con ricorso ex art.414 cpc da depositarsi entro il termine di 40 giorni di cui all'art.641 cpc.

Seguendo l'impostazione assolutamente prevalente in materia di decreti ingiuntivi per crediti di lavoro, si è precisato che, qualora l'opposizione venga erroneamente introdotta con la forma della citazione in luogo del ricorso, la stessa sia da ritenersi tempestiva se la causa sia iscritta a ruolo nel termine di cui all'art.641 cpc.

In questo caso, infatti, nonostante l'irritualità formale dell'atto di opposizione, quest'ultimo raggiunge ugualmente lo scopo cui è diretto e cioè quello di portare a

M



conoscenza del giudice, nel termine perentorio prescritto dalla legge, la volontà dell'opponente di opporsi al decreto ingiuntivo.

Diversamente, qualora la notificazione dell'opposizione con citazione sia tempestiva, ma la costituzione dell'opponente sia successiva al termine di cui all'art.641 cpc, l'opposizione stessa dovrà ritenersi tardiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e passaggio in giudicato del provvedimento monitorio e tutto ciò a prescindere dall'atteggiamento processuale assunto dall'opposto.

L'opposizione della [redacted] deve perciò essere dichiarata inammissibile, con tutte le conseguenze del caso e con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione al d.i. 26456/05 del Tribunale di Milano proposta da [redacted]
- 2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- 3) condanna l'opponente a rifondere alle opposte [redacted] e [redacted] in persona del loro procuratore [redacted] le spese di lite, liquidando le stesse complessivamente in € [redacted] oltre Iva e Cassa.

Milano, 12/8/2006

Il Giudice
dottor Pierdomenico Santolini



CANCELLIERE DI
Caterina Dallara